



TRIBUNALE DI TREVISO

LEGGE N. 183 DEL 12.11.2011 - **MODIFICA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO** **ENTRATA IN VIGORE 01.01.2012**

ART. 28 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»; b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.»

N.1 – AUMENTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE EX ART. 323 CPC DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE (appello provvedimenti del giudice di pace, revocazione e opposizione di terzo)

N.2 LA PARTE CHE PROVVEDE ALL'ISCRIZIONE

- QUANDO MODIFICA LA DOMANDA
 - O PROPONE DOMANDA RICONVENZIONALE
 - O FORMULA CHIAMATA IN CAUSA
- E' TENUTA A FARNE **ESPRESSA DICHIARAZIONE** E A PROCEDERE AL CONTESTUALE PAGAMENTO INTEGRATIVO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO **SOLO IN CASO DI AUMENTO** DI VALORE DELLA CAUSA

LE ALTRI PARTI

- QUANDO MODIFICANO LA DOMANDA
 - O PROPONGONO DOMANDA RICONVENZIONALE
 - O FORMULANO CHIAMATA IN CAUSA
 - O SVOLGONO INTERVENTO AUTONOMO
- SONO TENUTE A FARNE **ESPRESSA DICHIARAZIONE** E PROVVEDERE AL PAGAMENTO DI AUTONOMO CONTRIBUTO UNIFICATO **A PRESCINDERE SE LA MODIFICA ABBA COMPORTATO AUMENTO DEL VALORE** DELLA DOMANDA PRINCIPALE

TUTTE LE PARTI HANNO ALTRESI' L'OBBLIGO DI DICHIARARE IL VALORE DELLE DOMANDE CHE PROPONGONO.

L'OMESSA DICHIARAZIONE COMPORTA IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PARI AD € 1.466,00 (ART. 13 PUNTO 6 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA)

Treviso, 16/12/2011

Il Dirigente Amministrativo
dott. Roberto Candido